



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 96 DEL 16/01/2019

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

**OGGETTO: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA METROPOLITANA DI VICENZA.
BACINO DI LAMINAZIONE LUNGO IL TORRENTE TIMONCHIO IN COMUNE DI CALDOGNO (VI).
ORDINE DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ AGGIUNTIVA DI CUI ALL'ART. 40 COMMA 4 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
DITTA N. 16: BIBIANI GIUSEPPE.**

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 437 del 19/11/2012 è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 327/2001, di approvare il progetto definitivo dei lavori di *“Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno”* dell'importo complessivo di € 46.000.000,00 comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del DPR 327/2001;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della L.R. 27/2003 la formale approvazione del progetto definitivo costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- La medesima legge regionale all'art. 70 comma 2 attribuisce alla Provincia le funzioni di autorità espropriante riferite all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale;

Visto che in data 06/12/2012 è stata sottoscritta la “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*” prot. n. 93024 da porre in essere per la realizzazione del progetto citato tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, con la quale è stata disciplinata la delega della “Regione” alla “Provincia” delle funzioni di autorità espropriante e delle attività amministrative connesse alla realizzazione dell'opera, previste dalla L.R. 27/2003;

Ritenuto che in base alla Convenzione citata la Regione Veneto, in qualità di soggetto gestore del demanio pubblico – ramo idrico ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, è *promotore dell'espropriazione* delle aree di cui sopra, mentre lo Stato, fino all'attuazione del D.Lgs. 28/05/2010 n. 85 in materia di federalismo demaniale, è *beneficiario dell'espropriazione* e per ciò stesso le aree acquisite andranno intestate al Demanio dello Stato – c.f. 80207790587;

Dato atto che:

- l'Ufficio per le espropriazioni ha provveduto in data 17/01/2013 con nota prot. n. 4464, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia ai sigg. Bibiani Giuseppe e Costalonga Teresa, proprietari degli immobili censiti catastalmente in Comune di Caldogno al foglio 1 mappali nn. 257, 268 e 264 e al foglio 3 mappali nn. 137 e 8, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione e di asservimento;
- con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 l'avvio del procedimento di emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine di giorni 20 (venti);
- nel termine di cui alla summenzionata comunicazione sono pervenute n. 17 osservazioni da parte di alcuni proprietari interessati alle quali ha contro dedotto direttamente la Regione Veneto con note in data 20/03/2013;

Considerato che con provvedimento dirigenziale n. 482 del 31/05/2013 si è provveduto a disporre ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Caldogno al foglio 1 mappali nn. 257, 268 e 264 e al foglio 3 mappali nn. 137 e 8 intestati catastalmente ai sigg. Bibiani Giuseppe nato a Villaverla (VI) il 18/02/1941 c.f. BBNGPP41B18M032S (per ½) e Costalonga Teresa nata a Bressanvido (VI) il 15/03/1944 c.f. CSTTRS44C55B161V (per ½), necessari alla esecuzione del progetto di cui trattasi, ed a determinare in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di asservimento da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, sussistendo le condizioni di cui allo stesso art. 22 bis comma 2 lett. b) del DPR 327/2001;

Visto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 16 luglio 2013, e che in detta sede si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati contestualmente al verbale di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

Visto che la determinazione dirigenziale n. 482 del 31/05/2013 è stata notificata ai proprietari ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 4 richiamato dall'art. 22 bis comma 1 del

DPR 327/2001, con l'avvertimento in particolare che nel caso di comunicazione da parte del proprietario all'autorità espropriante della condivisione dell'indennità di espropriazione e di asservimento, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 ed art. 20 comma 6 del DPR 327/2001, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità;

Considerato che i sigg.ri Bibiani Giuseppe e Costalonga Teresa avevano sottoscritto il ricorso n. 93/2013 ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/33 contro la Regione Veneto e il ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 93/2013 contro la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Caldogno presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, doveva intendersi pertanto non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione e di asservimento, e che conseguentemente si era reso necessario disporre il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria non accettata;

Dato atto altresì che i proprietari indicati si erano avvalsi della facoltà prevista dall'art. 22 bis, comma 1, concernente la presentazione di osservazioni ed il deposito di documenti nel termine di giorni trenta dalla data di immissione in possesso, con comunicazione del 09/08/2013 trasmessa alla Regione Veneto e alla Provincia di Vicenza (acquisita agli atti al prot. n. 59068 del 14/08/2013);

Considerato che con nota prot. n. 79374 del 04/11/2013 era stato segnalato che non era possibile dar corso al procedimento di controdeduzione alle stesse ed era stato chiesto alla Regione Veneto di archiviare la pratica in quanto incompatibile con il procedimento giurisdizionale instaurato con ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 93/2013 ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/33 presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Visto che con provvedimento dirigenziale n. 1005 del 18/11/2013 era stato ordinato alla Regione Veneto di disporre il deposito dell'indennità di espropriazione e di asservimento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, per una somma complessiva pari € 39.911,49;

Ritenuto che, a seguito di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 1005 del 18/11/2013, era stato costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, il deposito nazionale n.1230117 / deposito provinciale n. 81913 del 16/12/2013;

Verificato che con sentenza n. 128/2015, depositata il 6 luglio 2015 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche *“dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche in relazione alle domande concernenti corresponsione e quantificazione delle indennità conseguenti all'adozione dei provvedimenti ablativi impugnati; dà atto della rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti Bertorelle Francesco, Panozzo Pierina, Dall'Igna Pierluigi, Costa Maria Rosa, Vezzaro Giuseppe e Valente Giovanna e, per l'effetto, dichiara nei loro confronti l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; respinge per il resto i ricorsi, condannando gli altri ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00 così ripartite: € 3.000,00 per Regione Veneto, Provincia di Vicenza, e Comune di Caldogno; € 500,00 a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri; € 500.00 a favore del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

Ritenuto che i sigg.ri Bibiani Giuseppe e Costalonga Teresa avevano sottoscritto anche il ricorso alla Corte di Cassazione presentato dal Sig. Giampaolo Altissimo + altri 40 per la cassazione

della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 128/2015 depositata il 06/07/2015 e notificata in data 22/09/2015;

Dato atto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19402/2017, depositata il 03/08/2017, ha rigettato il ricorso dei ricorrenti, condannando il Sig. Altissimo + gli altri al pagamento delle spese processuali a favore degli Enti Pubblici costituitisi in giudizio;

Visto il frazionamento n. 2016/VI0080222 del 20/07/2016, eseguito dal Geom. Giacomo Zanot di Pordenone, regolarmente approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Vicenza – Territorio, delle aree che sono state interessate dai lavori, pervenuto in data 09/05/2017 e acquisito al prot. n. 33265 del 09/05/2017;

Visto che in data 14/12/2017 con nota Ns. prot. n. 84573 l'ing. Bertaggia ha trasmesso i frazionamenti catastali n. 2017/VI0140936 del 12/12/2017 e n. 2017/VI0140939 del 12/12/2017 regolarmente approvati dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Vicenza – Territorio, delle aree che sono state interessate dai lavori, frazionamenti resisi necessari per rispondere a ulteriori richieste dei proprietari emerse durante il sopralluogo successivo alla riconsegna dei terreni al termine dei lavori in oggetto;

Dato atto che, a seguito delle risultanze del frazionamento, con il provvedimento dirigenziale n. 140 del 22/02/2018 è stato ordinato alla Regione Veneto di depositare il saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo di scavo e per ripresa colturale e dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio a seguito della mancata condivisione da parte dei proprietari indicati;

Ritenuto che, a seguito di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 140 del 22/02/2018, è stato costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, il deposito nazionale n.1329593 / deposito provinciale n. 910735 del 08/11/2018 di € 57.639,25;

Verificato che in data 04/12/2018 è stato emesso il decreto di esproprio e di imposizione di servitù di allagamento rep. 36701/1462 ai sensi degli art. 20 comma 14, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007 nei confronti dei proprietari indicati;

Considerato che in data 06/12/2018, con comunicazione acquisita al prot. ai nn. 80197 e 80192 del 06/12/2018 di questo Ente, i proprietari Bibiani Giuseppe e Costalonga Teresa hanno manifestato la volontà di condividere l'indennità di espropriazione e di asservimento determinata, con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi, nonché hanno fatto pervenire la documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni, depositando la documentazione prevista dall'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001;

Rilevato che con note del 06/12/2018, acquisite al Ns. prot. nn. 80205 e 80209 del 06/12/2018, i sigg. Bibiani Giuseppe e Costalonga Teresa hanno presentato altresì la richiesta di emissione del provvedimento dirigenziale di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Visto che con comunicazione prot. n. 80839 del 07/12/2018 la Provincia di Vicenza ha chiesto alla Regione Veneto l'attestato previsto dall'art. 28 comma 3 lettera b) del DPR 327/2001 da cui risulti che non sono state presentate opposizioni di terzi allo svincolo e al pagamento della

somma alla ditta richiedente al fine dell'emissione del provvedimento di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Visto l'attestato di nulla osta prot. n. 11074 del 11/01/2019 inviato dalla Regione Veneto, pervenuto al prot. n. 2088 del 11/01/2019, che ha legittimato la Provincia di Vicenza ad emettere la determinazione di svincolo dell'acconto e del saldo delle indennità depositate;

Verificato che, sulla base degli accertamenti eseguiti e delle dichiarazioni prodotte, con provvedimento dirigenziale n.80 del 14/01/2019 è stato disposto il nulla osta allo svincolo richiesto ed al conseguente pagamento che la Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza e Sezione di Venezia sono autorizzate ad effettuare in base alla quota di proprietà indicata;

Dato atto che il proprietario Bibiani Giuseppe ha trasmesso la documentazione attestante la qualifica di proprietario coltivatore diretto e che pertanto allo stesso deve essere riconosciuta l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 40 comma 4 del DPR 327/2001, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente alla coltura seminativo della Regione Agraria 7 per l'anno 2018, secondo quanto indicato nell'allegato al presente provvedimento;

Visto che, in base all'art. 3 comma 1 della *“Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento”* prot. n. 93024 del 06/12/2012 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico della Regione Veneto e verranno liquidati dalla Regione previa acquisizione dei prescritti provvedimenti dalla Provincia;

Visto il DPR 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

DETERMINA

1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore del sig. Bibiani Giuseppe della somma complessiva di **€ 51.173,20** quale indennità aggiuntiva per proprietario coltivatore diretto, come previsto dall'art. 40 comma 4 del DPR 327/2001;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di tipo A, B, C e D;
4. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o raccomandata alla ditta interessata e alla Regione Veneto.

5. Un estratto del presente provvedimento è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto a norma dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
6. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*” prot. n. 93024 del 06/12/2012 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto gli oneri relativi alle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto sono a titolo gratuito trattandosi di opere di competenza regionale;
7. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001.
8. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 740).

Vicenza, 16/01/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Amadori

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Claudia Bragagnolo

Procedimento espropriativo:

Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennità di esproprio	Indennità aggiuntiva art. 40 comma 4
		mq.	€/mq.		Euro (€)	€ 8,45/mq
DITTA 16: Bibiani Giuseppe nato a Villaverla (VI) il 18/02/1941 c.f. BBNGPP41B18M032S						
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1 ex 257/a	881	1.061	7,47	0%	7.925,67	8.965,45
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1 ex 268/b	880	1.349	7,47	0%	10.077,03	11.399,05
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1 ex 268/a	879	1.290	7,47	0%	9.636,30	10.900,50
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1 ex 264/a	883	1.257	7,47	0%	9.389,79	10.621,65
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 3 ex 137/b	456	361	7,47	20%	2.157,34	3.050,45
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 3 ex 8/b	460	738	7,47	20%	4.410,29	6.236,10
Totale					43.596,42	51.173,20
Indennità di esproprio già corrisposta						43.596,42

Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennità di esproprio	Indennità aggiuntiva art. 40 comma 4
		mq.	€/mq.		Euro (€)	€ 8,45/mq
Totale indennità aggiuntiva art. 40 comma 4						51.173,20
SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE						51.173,20